DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 2

Fondo per il credito agevolato al commercio

Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, e' incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1990.

Versione in vigore dal 3 luglio 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico
Estremi	Legge 4 giugno 1991, n. 181
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-rifinanziamento-di-interventi-in-campo-economico-1991/art-2-fondo-per-il-credito-agevolato-al-commercio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it